



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/a - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 7

Data 06.03.2018

OGGETTO: Parere sulla proposta n. 39 avente per oggetto: MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2017/2019 E PROGRAMMAZIONE ANNO 2020.

Il sottoscritto Zucchelli rag. Filippo – Revisore dei conti del Comune di Cologno al Serio – nominato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 23.04.2015 immediatamente esecutiva;

Premesso che:

- a) l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 prevede che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- b) l'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;
- c) l'articolo 239, comma 1, lettera b.1) del d.Lgs. n. 267/2000 (come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174), prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Richiamato l'articolo 1, commi 557 e 557-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), come da ultimo modificati dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e ss. mm. e ii.;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 convertito in L n. 114/2014 che ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 e ss. mm. e ii.

Viste le modifiche introdotte dalla legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015); dal D.L. n. 78/2015 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06/08/2015, dalla Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e dal D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 160 del 07/08/2016; dalla Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) e il D.L. N. 50/2017;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, con la modifica alla programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2017-2019 e programmazione anno 2020;

Vista l'attestazione rilasciata in data 5.03.2018 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

PRESO ATTO E RILEVATO

che:

- a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- b) con la proposta di deliberazione in oggetto viene garantita la riduzione tendenziale della spesa di personale nel triennio considerato;
- c) l'Ente rispetta i vincoli in materia di spese di personale e delle norme che regolano le capacità assunzionali;
- d) *l'Ente ha rispettato* gli obiettivi di finanza pubblica in tema di pareggio di bilancio per l'anno 2017 ed in via programmatica rispetta il pareggio di bilancio per l'anno 2018;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale sopraindicata;

IL REVISORE DEI CONTI


